

N. R.G. 1622/2025



TRIBUNALE DI PERUGIA CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI

IL GIUDICE

- letta l'istanza di vendita dei beni mobili pignorati,
- visti gli artt. 490, 521-525, 3° co. - 529 -530 -532 c.p.c. e segg.

DISPONE

la vendita dei beni mobili pignorati e ne affida l'esecuzione all'Istituto Vendite Giudiziarie di Perugia secondo le modalità di cui all'art. 530 c.p.c..

La vendita sarà eseguita nei locati dell'Istituto stesso in qualità di Commissionario ex art. 532 c.p.c. o in qualità di delegato alla vendita ai sensi dell'art. 534 bis c.p.c. nel caso di beni mobili registrati, per tre successivi esperimenti - la cui durata è stabilita tenendo conto dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche rispettivamente previsti dall'art. 530 c.p.c. per i beni mobili e dall'art. 490 c.p.c. per i beni mobili registrati con valore superiore ad Euro 25.000,00 a partire dalla data di assunzione in custodia del compendio pignorato o, nel caso di bene già presso I.V.G., a partire dalla data di conferimento dell'incarico **e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi previsto per la durata complessiva dello svolgimento della vendita stessa.**

La vendita verrà effettuata per il primo tentativo al prezzo risultante dal verbale di pignoramento oppure al valore indicato su Eurotax nel caso di pignoramento di autoveicoli Ex Art.521 bis cpc.

In caso di mancanza di offerte sarà eseguito il successivo tentativo di vendita con ribasso del 50% rispetto al prezzo del primo tentativo.

Nel caso di mancanza di offerte anche per il secondo tentativo di vendita verrà eseguito un ultimo esperimento senza limitazione di prezzo base, procedendo in caso di pluralità di offerte alla gara tra gli interessati all'acquisto, con aggiudicazione al miglior offerente.

SOSTITUISCE



il custode nominato al momento del pignoramento nominando l' I.V.G. di Perugia, il quale previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni mobili pignorati presso la propria sede o in altri locali nella propria disponibilità. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l' I.V.G. è autorizzato a provvedere alla loro custodia e vendita lasciandoli nel luogo in cui si trovano.

DISPONE

che sia eseguita a cura dell' I.V.G. la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte nel caso di beni mobili registrati con valore superiore ad Euro 25.000,00 ed almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte in tutti gli altri casi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 490 e 530 c.p.c.

Dispone altresì che per lo stesso periodo sia esperita la pubblicità sul sito internet:

www.ivgumbria.com autorizzato per la pubblicità legale.

Per la vendita telematica, le relative modalità di svolgimento, la presentazione delle offerte e gli adempimenti da parte degli offerenti, si rimanda ai seguenti siti internet:

per i beni mobili (registrati e non) di valore inferiore ad Euro 25.000,00 www.venitalia.com, di cui è titolare l'I.V.G. di Perugia;

per i beni mobili (registrati) di valore superiore ad Euro 25.000,00, <https://ivgumbria.fallcoaste.it>, di cui è titolare l'I.V.G. di Perugia e confacente ai requisiti previsti dal DL n.32 del 26/02/2015.

ORDINA

Al creditore procedente (per il combinato disposto degli Artt.632 e 310 ultimo comma cpc), di versare all'I.V.G. entro 10 giorni le somme previste dagli artt. 22 e 31 del Decreto 11.2.1997 n. 109, nonché le somme necessarie per effettuare la pubblicità sul Portale e le altre eventuali somme occorrenti alla gestione della vendita telematica, come quantificate e comunicate a cura dell'IVG (il termine per il pagamento decorrerà dalla ricezione di tale comunicazione da parte del creditore);

ove la vendita non possa aver luogo per cause non dipendenti dall'IVG o per rinuncia del creditore (art.629 cpc), quest'ultimo dovrà versare i compensi previsti dal regolamento 20.06.60 come modificato dal D.M. 11.2.1997 n. 109 art. 33.

Il versamento delle predette somme è condizione di procedibilità dell'istanza di vendita.

In caso di mancato versamento, e in assenza di tempestiva istanza di proroga ai sensi dell'art. 154 c.p.c., si riterrà sussistente l'inattività della parte idonea a determinare l'improseguibilità della procedura.



AUTORIZZA FIN D'ORA

l'I.V.G. a chiedere ed avvalersi della Forza Pubblica in tutte le fasi dell'espletamento dell'incarico, se necessario;

ORDINA

al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, nonché a tutti i rappresentanti delle Forze dell'Ordine interpellati, di fornire tutto l'ausilio richiesto ed utile all'adempimento dell'incarico, **compreso l'abbattimento della porta d'accesso ai locali ove i beni sono custoditi.**

FISSA

per la comparizione della parti l'udienza del 01.04.2026 h 09:30

DISPONE

che la Cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento all'Istituto Vendite Giudiziarie di Perugia per gli adempimenti di competenza e alle parti.

Perugia, 07/01/2026

Il Cancelliere

IL G.E.
Giulio Berti



